

ritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Palermo.

9/310-abb./**44**. Michele Ventura.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffu-

sione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Perugia.

9/310-abb./**45**. Vigni.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valo-

rizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Potenza.

9/310-abb./**46**. Visco.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Roma.

9/310-abb./**47**. Zani.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che

debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Trento.

9/310-abb./**48**. Zanotti.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal di-

ritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Torino.

9/310-abb./**49**. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffu-

sione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Udine.

9/310-abb./**50**. Albonetti.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valo-

rizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Venezia.

9/310-abb./**51**. Amici.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9/310-abb./**52**. Angioni.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non

offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9/310-abb./**53**. Bandoli.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e

condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti.

9/310-abb./**54**. Roberto Barbieri.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le as-

sociazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

9/310-abb./**55**. Bellini.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese.

9/310-abb./**56**. Bersani.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del commercio.

9/310-abb./**57**. Bettini.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare

una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'artigianato.

9/310-abb./**58**. Borrelli.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'industria.

9/310-abb./**59**. Buffo.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'editoria.

9/310-abb./**60**. Buglio.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi

che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del credito.

9/310-abb./**61**. Cabras.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disci-

plina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura.

9/310-abb./**62**. Caldarola.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dei trasporti.

9/310-abb./**63**. Carboni.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della salute.

9/310-abb./**64**. Carli.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'alimentazione.

9/310-abb./**65**. Cazzaro.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia

degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del turismo.

9/310-abb./**66**. Chianale.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legi-

slativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore farmaceutico.

9/310-abb./**67**. Chiaromonte.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e formazione.

9/310-abb./**68**. Chiti.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e

delle imprese, con particolare riferimento al settore della ricerca scientifica e tecnologica.

9/310-abb./**69**. Cialente.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della sicurezza.

9/310-abb./**70**. Coluccini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia

degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'edilizia.

9/310-abb./**71**. Dameri.

La Camera,

premesso che,

tra le finalità proprie del provvedimento in esame rientra anche quella di dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto degli interessi, delle esigenze e della sensibilità sia della prima infanzia che dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione e in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

l'articolo 4, nel dettare i principi della disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti, e nel promuovere al

comma 2 l'adozione di misure idonee atte a favorire la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, omette però un preciso riferimento anche a favore di soggetti minori affetti da analoghe disabilità sensoriali:

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire la ricezione anche da parte dei minori con disabilità sensoriali, dei programmi a loro destinati.

9/310-abb./**72**. De Brasi.

La Camera,

premesso che,

tra le finalità proprie del provvedimento in esame rientra anche quella di dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto degli interessi, delle esigenze e della sensibilità sia della prima infanzia che dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione e in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

l'articolo 4, nel dettare i principi della disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti, e nel promuovere al comma 2 l'adozione di misure idonee atte a favorire la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, omette però un preciso riferimento anche a favore di soggetti minori affetti da analoghe disabilità sensoriali:

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire la ricezione anche da parte dei minori con disabilità sensoriali, compresi nella fascia di età tra i quattro e i sei anni, dei programmi a loro destinati.

9/310-abb./**73**. De Luca.

La Camera,

premesso che,

tra le finalità proprie del provvedimento in esame rientra anche quella di dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto degli interessi, delle esigenze e della sensibilità sia della prima infanzia che dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione e in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

l'articolo 4, nel dettare i principi della disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti, e nel promuovere al comma 2 l'adozione di misure idonee atte a favorire la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, omette però un preciso riferimento anche a favore di soggetti minori affetti da analoghe disabilità sensoriali:

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire la ricezione anche da parte dei minori con disabilità sensoriali, compresi nella fascia di età tra i sei e i otto anni, dei programmi a loro destinati.

9/310-abb./**74**. De Simone.

La Camera,

premesso che,

tra le finalità proprie del provvedimento in esame rientra anche quella di dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto degli interessi, delle esigenze e della sensibilità sia della prima infanzia che dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione e in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

l'articolo 4, nel dettare i principi della disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti, e nel promuovere al comma 2 l'adozione di misure idonee atte

a favorire la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, omette però un preciso riferimento anche a favore di soggetti minori affetti da analoghe disabilità sensoriali:

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire la ricezione anche da parte dei minori con disabilità sensoriali, compresi nella fascia di età tra i otto e i dieci anni, dei programmi a loro destinati.

9/310-abb./**75**. Diana.

La Camera,

premesso che,

tra le finalità proprie del provvedimento in esame rientra anche quella di dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto degli interessi, delle esigenze e della sensibilità sia della prima infanzia che dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione e in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

l'articolo 4, nel dettare i principi della disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti, e nel promuovere al comma 2 l'adozione di misure idonee atte a favorire la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, omette però un preciso riferimento anche a favore di soggetti minori affetti da analoghe disabilità sensoriali:

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire la ricezione anche da parte dei minori con disabilità sensoriali, compresi nella fascia di età tra i dieci e i dodici anni, dei programmi a loro destinati.

9/310-abb./**76**. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premesso che,

tra le finalità proprie del provvedimento in esame rientra anche quella di dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto degli interessi, delle esigenze e della sensibilità sia della prima infanzia che dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione e in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

l'articolo 4, nel dettare i principi della disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti, e nel promuovere al comma 2 l'adozione di misure idonee atte a favorire la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, omette però un preciso riferimento anche a favore di soggetti minori affetti da analoghe disabilità sensoriali:

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire la ricezione anche da parte dei minori con disabilità sensoriali, compresi nella fascia di età tra i dodici e i quattordici anni, dei programmi a loro destinati.

9/310-abb./**78**. Finocchiaro.

La Camera,

premesso che,

tra le finalità proprie del provvedimento in esame rientra anche quella di dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto degli interessi, delle esigenze e della sensibilità sia della prima infanzia che dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione e in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

l'articolo 4, nel dettare i principi della disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti, e nel promuovere al comma 2 l'adozione di misure idonee atte

a favorire la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, omette però un preciso riferimento anche a favore di soggetti minori affetti da analoghe disabilità sensoriali:

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire la ricezione anche da parte dei minori con disabilità sensoriali, compresi nella fascia di età tra i quattordici e i sedici anni, dei programmi a loro destinati.

9/310-abb./**79**. Fluvi.

La Camera,

premesso che,

tra le finalità proprie del provvedimento in esame rientra anche quella di dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto degli interessi, delle esigenze e della sensibilità sia della prima infanzia che dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione e in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

l'articolo 4, nel dettare i principi della disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti, e nel promuovere al comma 2 l'adozione di misure idonee atte a favorire la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, omette però un preciso riferimento anche a favore di soggetti minori affetti da analoghe disabilità sensoriali:

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire la ricezione anche da parte dei minori con disabilità sensoriali, compresi nella fascia di età tra i sedici e i diciotto anni, dei programmi a loro destinati.

9/310-abb./**80**. Folena.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali.

9/310-abb./**81**. Fumagalli.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente

appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti.

9/310-abb./**81-bis**. Galeazzi.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

9/310-abb./**82**. Gasperoni.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei

consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese.

9/310-abb./**83**. Giacco.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del commercio.

9/310-abb./**84**. Grillini.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi

che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'artigianato.

9/310-abb./**85**. Guerzoni.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le